

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PONZA

(Provincia di LATINA)

Contratto per il servizio di Trasporto Pubblico Locale

L'Anno 2013 addì due del mese di agosto in Ponza nella casa comunale, avanti a me dott.ssa Anna Maria Catino- Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del t.u.e.l. - d. lgs n. 267/200, si sono costituiti:

- il Sig. Giuseppe Mazzella nato a Ponza il 19.12.1954 e domiciliato per la carica presso il Comune di Ponza, Piazza C. Pisacane - nella sua qualità responsabile del servizio Trasporto Pubblico del Comune di Ponza, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, avente codice fiscale c.f. n 81004890596 ; (di seguito "ente")

- Società Autolinee Ponza Srl, con sede in Ponza Via Banchina Di Fazio n.12, codice fiscale n. 00160920591, di seguito denominata Gestore ai fini del presente atto rappresentata dalla Sig.ra Aprea Maria nata a Ponza il 29.8.1934 nella sua qualità di amministratrice unica in forza dei poteri attribuiti (di seguito "società")

della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.

espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, in conformità dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in

Stamp strips from the Ministero dell'Economia e delle Finanze. Each strip includes the text 'MARCA DA BOLLO', '€ 16,00', 'SEDICI/00', and 'MOLVAD01'. They also contain various identification numbers and a barcode with the number '0 1 07 094914 100 2'.

Anna Maria Catino

[Handwritten signature]

ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l'introduzione di mezzi ecologici e

favorendo l'utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali.

2. - la Regione svolge compiti di indirizzo e di coordinamento generale;

- gli Enti locali programmano ed organizzano i servizi di trasporto pubblico affidandone l'esercizio a soggetti terzi;

- le Imprese gestiscono il servizio di trasporto pubblico sulla base di un contratto di servizio stipulato con gli Enti locali;

3. la Regione ha riconosciuto al Comune le risorse da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale;

4. Dall'espletamento della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune, il Gestore, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

5. Il Comune è responsabile per tutta la durata del contratto dell'erogazione del proprio corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso contratto in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio.

6. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto e relativi fascicoli facenti parte integrante e sostanziale dello stesso anche se non materialmente allegati e depositati agli atti del Comune, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura del servizio, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra il Comune ed il Gestore ed in cui confluiscono tutti gli impegni presi dal Gestore con la propria offerta presentata in sede di gara che si allega al presente contratto.

7. L'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto



Alcune altre

[Handwritten signature]

comporta l'obbligo per il Gestore di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento nelle forme previste dal presente atto.

Evidenziato che in data 29.5.2013 veniva prodotta dalla amministratrice unica della società la dichiarazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Distaccata di Gaeta n.41/12 Reg.CC del 30.7.2012 e acquisita agli atti del Comune al prot.4449 del 29.5.2013.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite e rappresentate stipulano e convengono quanto segue:



Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2. Il contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone della rete di competenza del Comune per 270.777 vetture/Km. per ogni anno di contratto. Sono oggetto del contratto i servizi di trasporto pubblico locale (TPL): su gomma urbano di competenza del Comune;

1.3. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone, di cui al precedente comma, dovrà essere esercito dal Gestore secondo il "Programma di esercizio" di cui all'art. 4 del capitolato tecnico e suoi allegati. La programmazione e realizzazione di tutte le attività connesse e accessorie all'erogazione s'intendono comprese nel servizio. Il servizio ha natura di servizio pubblico.

1.4. A decorrere dalle ore 12.00 del primo giorno di decorrenza del contratto, il Gestore sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio.



1.5. Il contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio ed ai rapporti con l'utenza.

1.6. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di offerta e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 11, oltre che dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 24.

1.7 Nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **Corsa:** servizio di TPL tra due capolinea;
- **Corsa bis:** servizio di TPL istituito quale potenziamento di una corsa esistente con la quale condivide larga parte dell'itinerario ed avente, nella parte di itinerario comune, un orario con uno scostamento non superiore ai 10 minuti in positivo o in negativo rispetto alla corsa potenziata;
- **Orario:** ulteriore specificazione della corsa che individua l'orario di partenza e di arrivo alle fermate;
- **Linea:** insieme di corse suddivise tra andata e ritorno tra due capolinea;
- **Fuorilinea:** utilizzo di autobus di linea in servizi di linea a totale carico di terzi (noleggio) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza;
- **Corsa di trasferimento:** percorso necessario per effettuare il riposizionamento di un bus dal deposito al capolinea o tra capolinea diversi;
- **Autobus contribuiti:** autobus acquistati con finanziamenti pubblici, totali o parziali.

Art. 2 - Durata del contratto

2.1. Il presente contratto ha la durata di 60 mesi dall'inizio dell'avvio del servizio.

L'avvio del servizio è avvenuta in data 01/05/2012, giusto verbale di consegna del

servizio sotto riserva di legge redatto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs

163/2006 e art. 304 del d.PR. 207/2010, redatto in data 27.04.2012 dal Commissario

Prefettizio ed il legale rappresentante della Società AUTOLINEE PONZA s.r.l.

2.2. Trascorso il periodo di valenza contrattuale, il Comune –ai sensi dell'art. 9 della

direttiva Cee 18/2004 e dell'art. 29 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- si riserva la facoltà di

rinnovare unilateralmente il presente contratto, previa adeguata istruttoria con la

quale si evidenzia la convenienza economica e di pubblico interesse alla

rinnovazione.

Il rinnovo potrà avvenire per una durata massima di 24 mesi, ferme restando le

clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del

contratto l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 17 del presente contratto.

Art. 3 - Modifiche del programma di esercizio

3.1. Il Programma di esercizio di cui al capitolato tecnico descrive l'offerta

complessiva del servizio che il Gestore deve esercire in termini di:

- denominazione e numero identificativo di linea;
- estremi del percorso;
- numero e denominazione delle fermate e lunghezza di esercizio;
- giorni di servizio annui;
- orario singole corse e tipologia della frequenza.

3.2. Per modifiche del programma di esercizio si intende:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea.

Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone possono essere

modificate, valutato il pubblico interesse, a semplice richiesta del Comune. Le

modifiche alle condizioni di esercizio delle linee di TPL sono subordinate al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali svolte dal Gestore, sotto la responsabilità del Responsabile di Esercizio, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche partecipano i competenti uffici del Comune, i rappresentanti degli Enti proprietari delle strade ed il Responsabile di Esercizio del Gestore o suo delegato. Gli accertamenti sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

3.3. Per le modifiche del programma di esercizio contemplate nel presente articolo, il Gestore è obbligato, nel periodo di validità del contratto, a prestare il servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza di quanto stabilito all'art. 4.5 del capitolato. In caso di istituzione di nuove linee, nei limiti previsti dal presente articolo, le stesse sono affidate al Gestore esercente il servizio di TPL.

3.4. Il Gestore può richiedere variazioni al programma di esercizio, consistenti anche in variazioni di corse o linee per esigenze di pubblico interesse. Il Comune, prima di procedere all'autorizzazione e conseguente contribuzione di tali corse, si riserva di verificarne l'effettiva necessità. Dopo l'avvio del servizio e nei limiti di quanto previsto all'art. 3.3, il Comune potrà ulteriormente ottimizzare il programma di esercizio, anche attraverso il recepimento di proposte di ridisegno parziale dello stesso formulate dal Gestore. Ciò avverrà anche mediante la soppressione di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni esistenti, la soppressione o rimodulazione di corse a bassa frequentazione, la modifica del programma di esercizio volta all'incremento del bacino di utenza del servizio e alla ricerca di economie ed ottimizzazioni in genere.

3.5. Il Gestore è tenuto ad attivare corse aggiuntive (c.d. "corse bis") sullo stesso percorso e nella medesima traccia oraria solo per ovviare a situazioni di sovraccarico del mezzo oltre i limiti di sicurezza e dandone immediata comunicazione, a mezzo fax, al Comune. Il Comune, prima di procedere all'autorizzazione e conseguente contribuzione di tali corse, si riserva di verificarne l'effettiva necessità. In caso di riduzione della domanda sulle corse che prevedono l'impiego contemporaneo di più mezzi sulla stessa corsa, il Gestore è tenuto a ridurre in proporzione i mezzi impiegati con tempestività rispetto alla variazione della domanda.

Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto al Comune, anche a mezzo fax, al più tardi entro il giorno stesso, o, in caso di comprovata impossibilità, entro il primo giorno lavorativo successivo, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, comprese eventuali corse aggiuntive (c.d. Corse bis), eventi di forza maggiore e calamità naturali, interruzioni e sospensioni temporanee per lavori o attività poste in essere dagli Enti Locali o da soggetti pubblici o privati, eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza degli Enti Locali medesimi, scioperi, incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio. Il Gestore trasmette al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, il "rapporto di servizio", contenente la rendicontazione del servizio effettuata nel mese precedente. Il rapporto, redatto in formato digitale su un foglio di calcolo MS-Excel o OpenOffice Calc o altro strumento concordato con il Comune, contiene la descrizione di tutte le corse con a margine i chilometri effettuati, le maggiori o minori percorrenze dovute a variazioni di percorso per cause non imputabili al Gestore e la targa del veicolo che ha effettuato la corsa. Il Gestore rende disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono

state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte del Comune, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Gestore deve trasmettere il rapporto di servizio generale riferito all'anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi annui, coerenti con le rendicontazioni mensili presentate nel corso dell'anno. In caso di discordanza tra il rapporto generale e quanto accertato d'ufficio dal Comune, anche mediante l'ausilio di supporti tecnologici quali la rilevazione satellitare degli autobus, il pagamento di cui all'art. 17.9 viene sospeso sino alla definizione, in contraddittorio, della percorrenza effettivamente realizzata.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

3.6. Le eventuali corse di trasferimento non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche ai sensi dell'art. 17.

3.7. Il Comune si riserva la facoltà di prevedere che una parte del servizio possa essere svolta con modalità alternative quali i c.d. "servizi a chiamata", concordate con il Gestore. In tal caso, l'iniziativa dovrà essere supportata da progetti ed indagini che ne provino la convenienza in relazione all'utenza servita e al grado di riduzione dei costi del servizio.

3.9. In caso di scioperi del personale del Gestore, lo stesso garantisce i servizi minimi previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti di detta normativa. Il Gestore si obbliga pertanto ad osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i..

Art. 4 – Risoluzione, decadenza e revoca del contratto

4.1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di servizio ai sensi degli art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

a) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;

b) cessione totale o parziale del contratto e subaffidamento non autorizzato o "a cascata";

c) mancato inizio del servizio o delle modifiche del programma di esercizio di cui all'art. 3 alla data stabilita nel contratto per cause non imputabili al Comune;

d) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;

e) l'ammontare delle penali per qualsiasi motivo irrogate annualmente al Gestore, risulti complessivamente superiore al 10% del corrispettivo annuo;

f) mancato rispetto dell'obbligo di assunzione del personale del gestore uscente;

g) la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune;

h) in caso di non ottemperanza degli obblighi, incluse le tempistiche, previsti agli:

art. 5.1 relativi al "numero minimo di veicoli adibiti al servizio nel primo anno di validità del contratto";

art. 5.2 per quanto attiene a:

- "l'età media dei veicoli adibiti al servizio nei primi due anni di validità del contratto";

- "l'età media dei veicoli adibiti al servizio a partire dal terzo anno di validità del contratto e fino alla sua scadenza naturale";

- "la percentuale di veicoli con accesso facilitato alle persone diversamente abili nel parco circolante";

- "la percentuale di veicoli dotati di climatizzazione nel parco circolante";

- "la percentuale di veicoli con motore standard euro 3 o superiore a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl,

gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) nel parco circolante”;

• “il numero medio di posti a sedere e in piedi nel parco circolante”;

art. 5.11 relativi alla capacità complessiva di stoccaggio dei mezzi con rimessaggio al coperto e con il parcheggio riservato scoperto;

art. 13.5 relativo all' "investimento in promozione del servizio tramite pubblicità”;

art. 13.6 relativo agli "Uffici Relazioni con il Pubblico (URP)”;

art. 23.2 relativo all' "investimento in formazione del personale in servizio”.

4.2. La risoluzione prevista al comma precedente diventerà operativa a far tempo dal quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione che il Comune darà per iscritto al Gestore presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

4.3. La risoluzione dà diritto al Comune di incamerare la cauzione prestata, salva la liquidazione degli ulteriori danni con rivalsa anche sugli eventuali crediti del Gestore.

4.4. Secondo il disposto dell'articolo 1453 del codice civile, il Comune può avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nell'applicazione del sistema tariffario;

b) rilevanti omissioni, ritardi e/o trascuratezze nell'esecuzione delle manutenzioni o del rinnovo del parco mezzi;

c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

d) gravi inadempimenti alle disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;

e) mancata regolarizzazione degli obblighi contributivi;

f) inottemperanza alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla vigente normativa, dal presente contratto e dal capitolato d'appalto.

Per gravi irregolarità si intendono le irregolarità contestate, con conseguente applicazione di penali, in numero superiore a 2 per ciascuna voce.

4.5. Nelle ipotesi di cui al punto precedente il Comune, potrà, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, diffidare il gestore ad adempiere esattamente alla prestazione dovuta con avvertenza che decorso inutilmente il termine assegnato il contratto sarà da considerare come risolto a tutti gli effetti. Ai fini che precedono, il termine dovrà risultare congruo rispetto all'adempimento richiesto ed in ogni caso non inferiore a 15 giorni.

4.6. Il Comune dichiara il Gestore decaduto dal contratto di servizio qualora:

- si verifichi, nei riguardi del Gestore, una delle situazioni relative all'attuazione di misure preventive nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 3 della L.1423/1956, nonché degli articoli 10-quater e 10-quinquies della L.575/1965 e successive modificazioni e integrazioni o venga a conoscenza, in sede di informative, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08/08/1994 n. 490 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il Gestore;

- il Gestore sia sottoposto a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

- il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

4.7. Nelle ipotesi di risoluzione ovvero di dichiarazione di decadenza il Comune potrà

affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno al gestore con addebito al medesimo del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel presente contratto.

4.8. Il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato nei seguenti casi:

- a) in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi;
- b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico per le quali l'atto è stato emesso oppure siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- c) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;

4.9. In caso di revoca dell'affidamento, il Comune riconoscerà un indennizzo al Gestore. In tal caso un esperto indipendente verrà incaricato di determinare una equa indennità in favore del Gestore, che comunque non potrà essere superiore al 10% dei servizi non eseguiti. Il Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo Gestore. La revoca dall'affidamento di cui al precedente comma dovrà essere formalmente comunicato al Gestore con nota scritta - che riporterà in allegato l'atto motivato di revoca dell'affidamento - trasmessa a mezzo raccomandata AR; tale nota dovrà essere inviata con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo dalla data in cui gli effetti sono destinati a prodursi.

4.10. In caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di risoluzione o di decadenza dal contratto medesimo, al Gestore non è dovuto alcun indennizzo.

Art. 5 - Materiale rotabile e assicurazioni

5.1. Il Gestore è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità e l'effettiva possibilità d'utilizzo di mezzi - in numero e tipo previsti da capitolato e suoi allegati - sufficienti ad assicurare il regolare, sicuro e confortevole esercizio del

servizio. I mezzi destinati al servizio saranno adibiti esclusivamente all'esercizio del servizio oggetto del contratto stipulato con il Comune. I mezzi dovranno, tra l'altro, risultare adeguati alla rete viaria ove è previsto il passaggio. Il numero minimo di veicoli adibito al servizio nel periodo di validità del contratto è pari a 10, di tipo urbano suddivisi per classi di bus; i veicoli sono suddivisi per classi di bus secondo la tabella seguente:

TABELLA	Classe bus	Urbani del Comune
Lunghezza da 7,50 m. a 8,59 m.	CORTO	Ponza
Lunghezza da 8,60 m. a 10,29 m.	MEDIO	Ponza
Lunghezza da 10,30 m. a 11,79 m.	NORMALE	Ponza
Lunghezza da 11,80 m. a 12,00 m.	LUNGO	Ponza

Il numero di veicoli potrà essere incrementato o diminuito in funzione delle variazioni in aumento o in diminuzione delle vetture/Km di servizio urbano in seguito alla ridefinizione del contributo regionale assegnato al Comune o in seguito ad ottimizzazioni dovute all'impiego di mezzi appartenenti a classi di bus diverse per lo svolgimento del servizio approvate dal Comune. Resta inteso che all'esercizio del servizio saranno adibiti unicamente mezzi in regola con la normativa vigente. Il Gestore è comunque responsabile della regolarità del servizio; pertanto, in nessun caso l'assolvimento dei suddetti requisiti minimi può essere invocato dal Gestore, quale motivo di esonero o limitazione della propria responsabilità.

I mezzi acquistati con contributo pubblico destinati al servizio saranno adibiti esclusivamente all'esercizio del servizio oggetto del contratto stipulato con il Comune di Ponza.

5.2. Il Gestore garantisce che:

- l'età media dei veicoli adibiti al servizio nei primi due anni di validità del contratto è inferiore o uguale ad anni 13;

• l'età media dei veicoli adibiti al servizio a partire dal terzo anno di validità del contratto e fino alla sua scadenza naturale è inferiore o uguale ad anni 15;

• l'anzianità massima per ciascun veicolo a partire dal secondo triennio e fino alla scadenza naturale del contratto non sarà superiore ad anni 15;

• la percentuale di veicoli con accesso facilitato alle persone diversamente abili nel parco circolante per l'intera durata di validità del presente contratto è superiore o uguale al 20%;

• la percentuale di veicoli dotati di climatizzazione nel parco circolante per l'intera durata di validità del presente contratto è superiore o uguale al 40 %;

• la percentuale di veicoli con motore standard euro 3 o superiore a trazione elettrica, ibridi o che utilizzino combustibili ecologici (metano, gpl, gasolio per autotrazione senza zolfo, emulsioni di gasolio con acqua, idrogeno) nel parco circolante per l'intera durata di validità del presente contratto è superiore o uguale al 30%;

• l'intero parco veicolare è conforme alla vigente normativa, ed in particolare a quella sulle emissioni.

Ai fini del computo dell'età media da utilizzarsi nel presente contratto, si deve sommare l'età di ciascun veicolo al 31 dicembre dell'anno di riferimento computata a partire dall'anno di prima immatricolazione incluso e dividerla per il numero dei veicoli (scorta inclusa) utilizzati per lo svolgimento del servizio al 31 dicembre dello stesso anno. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.3. La percentuale di veicoli di riserva nel parco autobus adibito al servizio è pari a 50%, con un minimo di un mezzo di scorta. I veicoli di riserva devono essere pronti all'impiego in linea in un tempo massimo di 30 minuti.


Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.18.

5.4. La colorazione dei mezzi deve essere conforme alla vigente disciplina regionale in materia, che disciplina anche l'applicazione sui mezzi di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale. I mezzi utilizzati sulle linee urbane dovranno essere di colore arancio e recare sulle fiancate i previsti contrassegni regionali, il logo del Gestore e un numero identificativo unico e progressivo del mezzo rispetto al parco adibito al servizio.

I mezzi dovranno esporre idonei strumenti, indicanti origine e destinazione del percorso da collocarsi sia all'interno sia all'esterno. Nel caso di utilizzo di strumenti tecnologici atti a produrre all'esterno messaggi relativi a origine e destinazione essi dovranno essere di tipo a "led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata".

All'interno dei veicoli dovrà essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.

E' ammessa l'applicazione sulla carrozzeria di pellicole adesive pubblicitarie a decorazione integrale limitatamente alle fiancate laterali e posteriori, lasciando liberi i finestrini laterali, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nell'applicazione di tali pellicole e di ogni altro dispositivo pubblicitario deve comunque essere salvaguardata l'esigenza di una facile ed immediata identificazione del Gestore del servizio di trasporto pubblico, il rispetto dell'immagine del Comune e della Regione, il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico-sociali, nonché delle norme previste nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e nei regolamenti autodisciplinari per la categoria dei pubblicitari.



5.5. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti

esclusivamente i veicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.) ed il personale in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione in via eccezionale dell'art. 82, 6° comma del Codice della Strada (impiego di autobus da noleggio in linea).

Il Gestore è altresì tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione per:

• l'alienazione dei veicoli adibiti allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;

• l'immissione in servizio degli autobus nuovi.


Sui veicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.6 In caso di cessazione dell'esercizio da parte del vecchio gestore ed affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l'effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:

a) l'affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all'ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;

b) l'ente affidante individua i beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contratto di servizio;

c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all'impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all'impresa cessante il canone per l'utilizzo dei beni medesimi definito come segue: l'ente affidante il servizio



determina il canone di utilizzo dei beni in base alle rilevazioni dell'Agenzia prevista dall'art. 27 della L.R. 16 luglio 1998 n° 30; il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell'ente concedente i contributi stessi;

e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell'impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all'ente concedente il contributo;

f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:

1) per il materiale rotabile i termini di cui all'art. 10 della legge regionale 22 settembre 1982 n. 45 (programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);

2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quindici anni;


g) i vincoli di destinazione di cui alla l.r. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui sopra;

h) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo;

5.7. Il Gestore deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse materiali come sopra indicate e del personale necessario per l'esercizio del servizio.

5.8. E' fatto obbligo al Gestore di stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e dal contratto, con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione dello stesso.

In particolare, il Gestore dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:



•Lper la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 25.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;


•Lper la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;

•Lper la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00;

Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali sub affidatari, dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto e, nel primo anno di validità del contratto, 30 giorni prima dell'avvio del servizio. Il Gestore dovrà, inoltre, trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto l'elenco degli eventuali incidenti e/o danni occorsi nell'anno precedente.

La mancata trasmissione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.9. Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune, almeno 30 giorni prima



dell'avvio del servizio l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio, completo delle caratteristiche richieste al punto 5.2 del presente contratto e la loro classe di appartenenza (corto, medio, normale, lungo, extralungo, lunghissimo, snodato), con copia del titolo che ne legittima la disponibilità per tutta la durata di validità del contratto e copia della carta di circolazione. L'utilizzo di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

5.10. Il Gestore è tenuto a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi, a rispettare i programmi di manutenzione e revisione stabiliti dalle case costruttrici dei veicoli, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi in maniera adeguata in accordo con quanto previsto nell'art. 12. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

5.11. Il Comune può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

5.12. Il Gestore dovrà dotarsi di deposito e/o di una superficie riservata scoperta atta al parcheggio, per i veicoli adibiti al servizio.

Art. 6 – Acquisto mezzi

6.1. Nell'arco della durata dell'affidamento ed al fine di ottemperare a quanto previsto nell'art. 5, il Gestore può avvalersi delle risorse stanziata dalla Regione Lazio in favore del rinnovo del parco mezzi adibito al servizio oggetto del presente contratto. In tal caso, il Gestore provvede a reperire i capitali necessari a finanziare la quota residua delle risorse necessarie all'acquisto dei mezzi ed alla messa in servizio degli

stessi.


6.2. Alcun indennizzo o altro emolumento può essere preteso dal Comune per il ritardo nell'erogazione dei contributi per il rinnovo del parco autobus. Lo stesso ritardo non solleva il Gestore dagli oneri previsti dal presente contratto.

6.3. Tutti gli autobus nuovi, immatricolati nel corso di validità del contratto, devono essere dotati di sollevatori per disabili, aria condizionata, e classe di omologazione EURO 4 o superiore, nonché di impianto audiovisivo interno ed esterno per l'avviso di prossimità di fermata.

Art. 7 - Modalità di esercizio

7.1. Il Responsabile di esercizio del Gestore, sotto la sua completa responsabilità, dispone l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi di cui all'art. 3. Il Responsabile di esercizio è tenuto a verificare che la velocità massima per il mantenimento degli orari relativi alle linee del "Programma di esercizio" e successive variazioni, sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e che la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico, e ad approvare le modalità di esercizio del servizio che ne derivano con la sottoscrizione del presente contratto. La persistenza dell'idoneità dei mezzi, dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal codice della strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile di Esercizio, sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare al Comune qualunque motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità di esercizio, prendendo in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri al fine rendere sicuro il trasporto, che devono essere immediatamente comunicate al Comune.

7.2. Il Comune potrà in qualunque momento modificare i tempi di percorrenza



qualora ritenga che la velocità massima o commerciale non soddisfi le varie esigenze sopra indicate, previa consultazione con il Responsabile di Esercizio del Gestore. Gli orari devono contenere anche le eventuali limitazioni di esercizio.

7.3. Il personale preposto ai servizi di guida, di controllo e di contatto con l'utenza dovrà essere munito di tessera di riconoscimento univoca visibile al pubblico ed indossare apposita divisa aziendale. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.


7.4. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal "Programma di esercizio", fatti salvi i divieti che potranno essere istituiti dagli organi preposti a tutela dell'interesse pubblico o dall' Ente Locale.

Art. 8 - Responsabile di Esercizio

8.1. Il Gestore si dota di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale così come previsto dal D.lgs 395/2000 e s.m.i. e deve comunicare al Comune il nominativo ed estremi per la reperibilità 30 giorni prima dell'avvio del servizio.

8.2. Il Responsabile dell'esercizio rappresenta il Gestore presso gli organi del Comune e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità.

A tali effetti, in particolare, il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione Civile della provincia di Latina, competente per territorio, della Regione e dell' ente locale territoriale, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità del Gestore e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Il Responsabile



d'esercizio è solidalmente responsabile con il Gestore per quanto sopra disposto.

8.3. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile al Comune fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.

8.4. Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nel territorio comunale nei periodi di funzionamento del servizio. Per l'eventualità di sua temporanea assenza o impedimento, deve nominare un sostituto di sua fiducia, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, e darne comunicazione tempestiva al Gestore e al Comune.

8.5. Per quanto non espressamente previsto, si richiama l'art. 91 del D.P.R. n. 753 dell'11/7/1980.

Art. 9 - Legale rappresentante e domicilio del Gestore

9.1. Il Gestore dichiara che la propria sede legale è ubicata in Via Banchina Di Fazio n.12 C.A.P 04027 - Ponza (LT); Presso tale sede verranno effettuate tutte le comunicazioni relative all'appalto di cui trattasi.

Qualsiasi variazione di domicilio sarà inopponibile al Comune fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 10 - Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro

10.1. Il Gestore si obbliga ad osservare le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale nel rispetto di tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e sanitaria della categoria dei lavoratori di cui al contratto Collettivo Nazionale del Lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 11 - Obblighi tariffari

11.1. Al Gestore competono integralmente i ricavi da traffico per il servizio esercito; il Gestore provvederà a realizzare ed a rendere permanentemente disponibili, a propria cura e spese, ciascuna tipologia di titolo di viaggio, oltre a quanto previsto dalla

vigente normativa.

11.2. Il Gestore è obbligato ad aderire al sistema di bigliettazione urbano in vigore e sue eventuali eccezioni. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento dell'avvio del servizio ed eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire successivamente. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

11.3. La Giunta Regionale definisce, d'intesa con gli Enti locali e sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria dei servizi urbani e le sue modalità di applicazione. Il Comune si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. Il Gestore è tenuto ad adeguare il sistema tariffario alle modifiche attuate dal Comune o dalla Regione. Il Gestore non può apportare modifiche al sistema tariffario se non previa autorizzazione scritta del Comune. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

11.4. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte della Regione e/o del Comune:

- a) di un sistema tariffario integrato;
- b) di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi.

In particolare il Gestore si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi sistemi.

Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica commerciale il Gestore, previo assenso del Comune e senza che ciò possa comportare per lo stesso alcun onere aggiuntivo, può introdurre titoli e tariffe ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto.

11.5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e commercializzazione dei


titoli di viaggio è a cura del Gestore. I punti vendita, anche mediante rivendite automatiche, dovranno essere distribuiti uniformemente sul territorio servito, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione. Il Gestore dovrà pubblicare sul proprio sito internet di cui all'art. 13 l'elenco dei punti vendita e tenerlo costantemente aggiornato nel periodo di validità del contratto. Il Gestore può applicare un sovrapprezzo del costo del biglietto rilasciato a bordo degli autobus di Euro 0,50.

L'autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo è comunque sospesa nei periodi di prolungata e contemporanea chiusura di più punti vendita o nelle località ove non sono presenti sufficienti punti vendita dei biglietti. A tal fine si considerano insufficienti se distano più di 500 metri dalla fermata.

11.6. Il Gestore effettua il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio ed ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario secondo le modalità individuate nell'art. 13. Il Gestore ha l'obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal gestore uscente fino alla scadenza originariamente prevista da tali abbonamenti, con eventuale rivalsa nei confronti del gestore uscente, in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l'attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio. In ogni caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Comune.

11.7. Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali, regionali e comunali.

La Regione può disporre, rispettivamente, il rilascio di tessere nominative di libera circolazione – senza limitazioni di orario - in favore di particolari categorie di utenti (disabili con almeno il 67% di



invalidità, sordomuti, accompagnatori di ciechi ventesimisti, ecc.) e per le forze dell'ordine. Il Gestore si obbliga a dare attuazione alle eventuali modifiche ed integrazioni successivamente emanate. I mancati introiti tariffari derivanti dalle agevolazioni del presente comma sono compensati - forfetariamente - dalle compensazioni economiche riportate all'art. 17 che il Gestore riconosce essere adeguate e sufficienti.

Il Gestore è obbligato a riconoscere quale titolo di viaggio le tessere nominative di libera circolazione e i documenti di riconoscimento delle forze dell'ordine. Resta fermo che nel corso di validità del contratto, gli Enti Locali, la Regione o lo Stato possono individuare ulteriori beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone condizioni e modalità. Resta inteso che in caso vengano meno - per qualsiasi motivo - le somme destinate a compensare i mancati introiti tariffari, è facoltà del Gestore far venir meno i relativi benefici per gli utenti destinatari delle agevolazioni. Il Gestore dovrà applicare eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, oltre a quelle di cui sopra, richieste nel corso del contratto, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti.

11.8. Il Gestore si impegna a garantire, nel caso di introduzione di sistemi di convalidazione dei titoli di viaggio non cartacei, la conformità di questi con gli standard che saranno fissati dalla Regione, sì da consentire, sotto il profilo tecnico, l'interoperabilità dei titoli di viaggio con i sistemi degli altri gestori di TPL operanti nel Lazio.

Art. 12 – Standard minimi di qualità e quantità

12.1. Il Gestore ha l'obbligo di garantire all'utenza almeno gli standard minimi di servizio.

12.2. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità e quantità definiti nel capitolato, compresa la qualità erogata e percepita dall'utenza, sarà effettuata,


attraverso:

- il monitoraggio degli standard minimi richiesti sulla base dei supporti documentali forniti dal Gestore; questi si dota, a proprie spese, pertanto di un sistema di monitoraggio permanente, anche avvalendosi di soggetti terzi, finalizzato alla rilevazione della qualità erogata e percepita dall'utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari ed opportuni adeguamenti del servizio e degli standard minimi rispetto alle esigenze della domanda;

- l'effettuazione, da parte del Comune, di ispezioni, rilevazioni, acquisizione di dati da fonti ufficiali, esame di documentazione presso il Gestore, indagini campionarie e analisi delle modalità di rilevazione della qualità erogata e percepita adottate dal Gestore e/o l'analisi dei dati rilevati dal Gestore, anche avvalendosi di soggetti terzi, sotto la propria diretta responsabilità e con oneri finanziati con le risorse destinate al trasporto pubblico locale.

12.3. L'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio, potrà essere verificata in una sessione annuale con la partecipazione del Comune, delle Associazioni dei Consumatori e del Gestore. La sessione annuale è aperta alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia al Comune, sia al Gestore, sia alle Associazioni dei Consumatori. I valori minimi dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio dovranno in ogni caso recepire le eventuali modifiche richieste dalla normativa di settore emanata durante il periodo di validità del contratto.

12.7. La quota del 10% del totale delle compensazioni economiche dovute al Gestore individuate all'art. 17 comma 9, sarà erogata a fronte del raggiungimento degli standard minimi individuati negli "standard qualitativi e quantitativi" di cui al presente documento. Gli adempimenti ed i parametri utilizzati per l'attribuzione della quota del



10% sono così individuati e verificati a campione:

1. Manutenzione dei mezzi

Il Gestore deve predisporre il cronoprogramma annuale dei controlli di manutenzione ordinaria dei mezzi, su base mensile, da comunicare anticipatamente al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18. La frequenza dei controlli di manutenzione deve essere almeno pari ed in ogni caso non inferiore con quanto previsto dai programmi di manutenzione e di controllo del costruttore dei mezzi.

Il Gestore dovrà disporre di maestranze altamente qualificate in grado di porre rimedio ai guasti intervenuti e di effettuare tutte le manutenzioni ed i controlli ordinari e straordinari dei mezzi utilizzati per il servizio, inclusa la verifica dei dispositivi asserviti alla movimentazione dei passeggeri (es. pedane per disabili, porte di accesso), degli eventuali dispositivi di videosorveglianza a bordo, dei sistemi di comunicazione con la centrale operativa del Gestore, e della dotazione di sicurezza (martelletti, estintori, ecc.).

Nel corso dell'anno, il Gestore dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate in accordo con il suddetto cronoprogramma, nonché gli interventi straordinari, su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo e sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna incaricata). La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere stampate, sottoscritte dal Responsabile di esercizio, conservate presso il Gestore e rese disponibili per le verifiche.

2. Pulizia dei mezzi

Il Gestore deve predisporre un cronoprogramma annuo di pulizia ordinaria (tipo di pulizia e cadenza) dei mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio, da

comunicare anticipatamente al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

La frequenza delle operazioni deve essere almeno tale da garantire il rispetto del buon costume e della pubblica decenza.


Nel corso dell'anno, il Gestore dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate in accordo con il suddetto cronoprogramma, nonché gli interventi straordinari, su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo e sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna incaricata). La scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede al termine del mese devono essere stampate, sottoscritte dal Responsabile di esercizio, conservate presso il Gestore e rese disponibili per le verifiche.

3. Regolarità del servizio

Su un registro appositamente istituito e sottoscritto dal Responsabile d'esercizio, il Gestore deve rilevare, per ogni linea esercita, ogni corsa non effettuata con regolarità. Nei primi 10 giorni successivi al termine di ogni trimestre, il Gestore dovrà trasmettere al Comune copia del registro sopra indicato per il periodo di riferimento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore dovrà trasmettere il numero di corse effettuate rispetto a quelle programmate desunte dal suddetto registro. Ai fini della verifica del conseguimento dello standard minimo relativo alla regolarità del servizio non si devono contabilizzare le corse soppresse per gli eventi eccezionali non imputabili al Gestore e regolarmente comunicati secondo quanto previsto dall'art.3.

La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.



Art. 13 - Informazione all'utenza


13.1. L'informazione da fornire all'utenza è articolata secondo le seguenti modalità:

a) **informazione a bordo:** a cura del Gestore, sono affissi su ogni mezzo impiegato la sintesi del Sistema tariffario e delle multe in vigore, i riferimenti degli uffici (indirizzo, numero di telefono ed orari di apertura) ove l'utenza può presentare eventuali reclami o ricevere informazioni (indirizzo, orari di apertura, ecc.) e del sito internet aziendale di cui al comma e) del presente articolo ed ogni altro avviso richiesto dal Comune.

b) **Informazione a terra:** entro 6 mesi dall'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, tutte le paline di fermata delle linee urbane dovranno essere complete di porta orario e degli orari aggiornati delle linee che vi prestano servizio a cura e spese del Gestore.

c) **Punto di contatto telefonico (Call center):** il Gestore attiva entro la data di avvio del servizio un punto di contatto telefonico ove l'utenza possa presentare eventuali reclami o ricevere informazioni inerenti il servizio; tale punto di contatto telefonico dovrà essere disponibile al pubblico almeno dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì; Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

d) **Uffici Relazioni con il Pubblico (URP):** il Gestore attiva entro la data di avvio del servizio un URP; la sede dell'URP è di facile accesso al pubblico ed in particolare per i soggetti disabili; essa è sita in zona centrale e fornisce informazioni su orari, linee, tariffe, normative, abbonamenti, oggetti smarriti; in tale sede si possono presentare reclami, ricorsi e richieste di indennizzo/risarcimento nonché segnalare inadempienze a quanto previsto nella Carta della Mobilità. Inoltre, l'URP rilascia titoli di viaggio, incluse le eventuali agevolazioni tariffarie per l'utenza rese disponibili dal comune. La sede dell'URP dovrà essere aperta in almeno 2 giorni distinti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì o al sabato, per almeno 4 ore al giorno. Il mancato rispetto di quanto



sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

e) Sito internet: la copia della Carta della Mobilità definita nell'art. 12, le informazioni relative alle modalità di accesso al punto di contatto telefonico definite all'art. 13 comma 1 sub c e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico definite all'art. 13 comma 1 sub d ed ai servizi offerti da questi ultimi, devono essere disponibili e facilmente accessibili nella pagina principale del sito internet del Gestore.

13.2. I prospetti degli orari, con le eventuali limitazioni di esercizio, dovranno essere esposti presso le paline di fermata e nel sito Internet del Gestore. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto, nel sito Internet e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Gestore.

13.3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

13.4. Al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione delle informazioni, nonché il maggior coinvolgimento degli utenti nelle iniziative volte a promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico, il Gestore assicura, a partire dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento, la disponibilità di un sito internet ufficiale. Il sito internet dovrà essere aggiornato tempestivamente, essere costantemente adeguato alle tecnologie informatiche più diffuse ed attuali, ed avere almeno una pagina dedicata al trasporto pubblico locale oggetto del contratto accessibile direttamente e con un solo collegamento dalla pagina principale.

13.5. Il Gestore promuove il servizio di TPL tramite pubblicità sui principali media

locali, attraverso campagne di affissione di manifesti pubblicitari o altra modalità di promozione del servizio concordata con il Comune.

Il Gestore dovrà promuovere il servizio urbano di TPL del Comune nei mesi di settembre ed ottobre, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, e per una sola volta nel primo mese in cui avverrà l'avvio del servizio. Il Gestore potrà effettuare ulteriori promozioni del servizio anche in periodi diversi da quelli indicati.

Con media si intendono le radio locali, le televisioni locali, i giornali locali e giornali nazionali con edizioni locali ed i loro siti internet. Nell'individuazione dei media con cui promuovere il servizio, il Gestore dovrà tener conto della effettiva capacità di penetrazione e diffusione dei media stessi sul territorio e presso la popolazione che usufruisce del servizio urbano.

La promozione del servizio dovrà essere ripetuto per ogni anno di validità del presente contratto e fino alla scadenza naturale dello stesso.

13.6. Il Gestore presenta al Comune, almeno 30 gg. prima dell'avvio del servizio, la documentazione che attesti la disponibilità della sede dell'URP sito nel Comune, la sua localizzazione ed ogni altra informazione richiesta. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 14 - Obblighi di informazione al Comune

14.1. Le principali informazioni richieste al Gestore sono così sintetizzabili:

•I dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;

•Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale richieste dal Comune e/o dalla Provincia di Latina e/o dalla Regione Lazio;

•L'elenco del personale addetto al servizio e le successive variazioni su base annuale;

•Copia dei contratti di lavoro inclusi i contratti integrativi e/o ogni altro atto attestante il rapporto di lavoro con il Gestore;

•Ricavi del traffico rilevati per singola linea esercita su base annuale;

•Ricavi da traffico suddivisi tra biglietti ordinari e abbonamenti su base annuale;

•Costi aziendali su base annuale relativi al complesso delle linee esercite;

•Altri ricavi su base annuale non del traffico (es. pubblicità) relativi al presente contratto;

•Ricavi su base annuale derivanti da eventuali gestioni di servizi complementari alla mobilità;

•Bilancio derivante dalla contabilità separata su base annuale;

•Bilancio di esercizio annuale;

•Certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000

(ISO 9001:2000) o alla UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), settore EA 31a e/o

EA31 o altro settore per l'erogazione di servizi di trasporto persone su gomma

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

•Tutte le informazioni, dati e comunicazioni previsti nel presente contratto.

14.2. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove

non richiesti dal Comune sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti

sulla base degli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

14.3. Il Gestore si obbliga a procedere a rilevamenti della frequentazione dei servizi

effettuati in due fasi distinte, durante e al di fuori del periodo scolastico; il rilevamento

deve essere svolto su tutte le corse effettuate nell'arco di una settimana.

Le relative indicazioni metodologiche dovranno essere concordate con gli uffici comunali competenti. Il Comune si riserva di effettuare autonomamente verifiche dei dati a bordo e a terra. In caso di significative discordanze tra i dati del Gestore e quelli del Comune, esse potranno essere considerate non attendibili e sanzionabili ai sensi dell'art. 18.

14.4. Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo, le copie dei versamenti relativi agli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi, unitamente ad apposita autocertificazione attestante l'assolvimento dei versamenti degli importi dovuti anche per le imprese subaffidatarie.


14.5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore.

Art. 15 – Personale

15.1. Tutto il personale dipendente, non dirigente, del Gestore uscente, adibito allo svolgimento del servizio alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E. e quello successivamente assunto per il normale turn-over o sopravvenute esigenze aziendali per lo svolgimento del medesimo servizio, continua il rapporto di lavoro con il Gestore.

Pertanto, ai sensi del presente articolo e secondo le disposizioni dell'art. 26 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, il nuovo Gestore, nel subentrare al Gestore uscente, è obbligato a prendere in carico - con effetti a decorrere dalla data di avvio del servizio oggetto del contratto - il personale del Gestore uscente. Il Gestore è altresì obbligato ad applicare quanto stabilito dall'art. 7 del vigente Accordo per il CCNL Autoferrotranvieri 2004 – 2007 del 14 dicembre 2004 che recita:

"In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento



di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal CCNL 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza.

L'impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nell'azienda cedente. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati. Gli accordi aziendali in materia, ove già stipulati alla data di sottoscrizione del presente accordo nazionale, restano confermati".

Resta pertanto escluso dall'obbligo di assunzione il solo personale adibito esclusivamente a servizi o attività diverse da quelle oggetto del presente contratto.

15.2. Il Gestore è tenuto a richiedere l'elenco dei dipendenti al Gestore uscente ed avviare le verifiche volte all'assunzione dello stesso entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, informandone per conoscenza il Comune e le organizzazioni sindacali.

15.3. A seguito del subentro, il personale conserverà l'attuale qualifica, grado e livello retributivo, nonché ogni diritto al medesimo spettante ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale ed aziendale, fino alla loro rispettiva scadenza, fermi restando i diritti di cui sopra acquisiti a tale data di scadenza. Agli effetti del computo del TFR il Gestore dovrà riconoscere ai lavoratori trasferiti l'anzianità maturata all'atto del trasferimento ad ogni effetto legale e contrattuale; viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11) dell'accordo nazionale del 27.11.2000 l'anzianità maturata

nell'impresa di provenienza. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico del Gestore riguarda il riutilizzo in relazione a servizi di trasporto eserciti sull'intero territorio oggetto del servizio.

I processi di armonizzazione e riassorbimento o eventualmente di riduzione di posti derivanti da mutamenti di sistemi di esercizio o limitazioni o soppressioni di servizi o assegnazione ai luoghi di lavoro, nonché i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro saranno concretamente stabiliti dal Gestore attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali.


Il Gestore è obbligato a presentare al Comune il piano di riutilizzo del personale, così come concordato con le organizzazioni sindacali unitamente al modello di organizzazione del lavoro, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio.

15.4. Al servizio oggetto del presente contratto devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I conducenti devono mostrare, su richiesta degli addetti alla vigilanza designati dal Comune, la patente di guida, la carta di circolazione e l'autorizzazione all'impiego in linea. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

15.5. Il Gestore deve dotarsi di un Codice di comportamento per i propri dipendenti. Il Gestore deve comunicare alla provincia le iniziative formative e le azioni dissuasive particolarmente orientate verso quei dipendenti il cui comportamento risulti essere stato scorretto o inurbano verso la clientela, o aver causato alterchi anche con vie di fatto o disordini durante il servizio.

Art. 16 - Garanzia Fidejussoria

16.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta



osservanza degli obblighi contrattuali, il Gestore ha costituito una garanzia fidejussoria di €. 216.417 pari al 10% dell'importo contrattuale mediante Atto di fidejussione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 30.7.2013. Tale garanzia sarà svincolata a seguito di rilascio del certificato di regolare svolgimento del servizio. Lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale.

16.3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia fidejussoria versata dal Gestore.

16.4. La cauzione eventualmente escussa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

Art. 17 – Corrispettivi e pagamenti


17.1. Il Comune corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione del servizio e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto un corrispettivo annuo netto di € 432.834,20 al netto e dell'IVA ai sensi di legge, e così per un ammontare complessivo di Euro 2.164.171, oltre IVA, a fronte dell'intera vigenza contrattuale e di Euro 1.5984 per 270.777 vetture/chilometro per ogni anno di contratto corrispondenti ai servizi di cui al capitolato tecnico e suoi allegati sulla base dell'offerta economica, allegata al presente atto sotto la tabella 3.1 del capitolato tecnico ed eventuali relative giustificazioni, depositate agli atti del Comune e alle condizioni del Capitolato tecnico.

17.2. Il corrispettivo chilometrico per ogni anno di contratto è calcolato quale rapporto tra:

• il corrispettivo annuo a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dal Gestore;

• le percorrenze chilometriche espresse in vetture/chilometro per ogni anno di contratto di cui all'art. 17.1;

Il valore computato sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Il corrispettivo



chilometrico è pari a 1,5984 per 270.777 € vetture/chilometro.

17.3. Il corrispettivo chilometrico sarà utilizzato per determinare l'importo eventualmente dovuto al Gestore nell'ipotesi in cui il numero di vetture/chilometro effettivamente esercite risultasse diverso da quello previsto nel programma di esercizio.

17.4. Il corrispettivo annuo a base di gara è onnicomprensivo e compensa tutte le prestazioni del Gestore necessarie alla corretta esecuzione del servizio. Il Gestore valuta il corrispettivo remunerativo e congruo a coprire tutti gli oneri derivanti dal presente contratto.

17.5. Il corrispettivo chilometrico per il servizio sarà rivalutato secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio. Diversamente non spetta nessuna rivalutazione del corrispettivo dovuto.

17.6. Eventuali conguagli del corrispettivo spettante nei casi previsti dal presente contratto, a seguito di modifiche del programma di esercizio annuale in accordo con quanto previsto nell' art. 3, saranno calcolati sulla base del corrispettivo chilometrico del comma 2 del presente articolo. I conguagli relativi all'applicazione di eventuali penali di cui all'art. 18 saranno trattenuti in un' unica soluzione dal corrispettivo annuo.

17.7. Il Gestore è tenuto ad adottare le agevolazioni tariffarie per trasporto disabili e Forze dell'ordine previste dalle deliberazioni e leggi meglio descritte nella "normativa di riferimento TPL", senza pretendere alcun onere aggiuntivo o rimborso da parte del Comune.

17.8. Il Comune è tenuto a corrispondere, a seguito dell'esecuzione del servizio, un dodicesimo dell'80% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura e

comunque subordinatamente ai trasferimenti di cassa al Comune delle somme relative al fondo regionale trasporti assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio comunale.

17.9. Il 10% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo sarà liquidato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza a seguito della acquisizione della documentazione:


- relativa alle polizze assicurative indicate all'art. 5;
- prevista negli obblighi di informazione al Comune indicati all'art. 14;
- relativa ai rendiconti mensili delle percorrenze effettuate, e a condizione che siano erogate le risorse corrispondenti da parte della Regione assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio comunale.

17.10. Il restante 10% dell'importo del corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, indicato al comma 1 del presente articolo sarà corrisposto al Gestore quando perverranno i contributi statali erogati ai sensi dell'art 9, commi 4 e 5 della legge 7 dicembre 1999 n.472 , "Interventi nel settore dei trasporti", assicurando in tal modo la neutralità finanziaria per il bilancio del Comune. Le erogazioni saranno effettuate con tempestività rispetto ai momenti di incasso da parte del Comune dei trasferimenti erariali suddetti, nell'ordine cronologico di maturazione degli stessi, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria e contabile.

17.11. I servizi non svolti dal Gestore per qualsiasi motivo, compresi motivi di forza maggiore, non danno luogo a corresponsione di compensazioni economiche da parte del Comune.

17.12. Il Gestore è tenuto alla restituzione immediata, su richiesta del Comune, di eventuali somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

17.13. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune oltre a quanto sopra



specificato.

17.14. Il corrispettivo compensa anche i servizi gratuiti di cui all'art. 5.8 del capitolato

tecnico.

Art. 18 - Vigilanza, controllo, penali e sanzioni

18.1. Ai sensi dell'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 19, Comma 3,

lett h) del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 per ogni violazione degli obblighi del

contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti

da obblighi previsti di legge, il Comune applica al Gestore le penali descritte

nell'allegato n. 5 "Penali".

18.2. Il Comune esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste

dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, il

Comune individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

18.3. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può

essere invocato dal Gestore o dal personale da esso impiegato, quale motivo di

esonero o limitazione della responsabilità del Gestore o del personale stesso.

18.4. I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo del servizio, o

personale esterno incaricato dal Comune, hanno libero accesso agli impianti ed ai

veicoli dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 del

presente articolo, consentendo l'esame dei veicoli e degli impianti, nonché l'accesso

alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione del Gestore relativa alla

gestione del servizio oggetto del presente contratto.

18.5. La misura della penale è stabilita dal Comune così come previsto nell'Allegato 5

"Penali" al Capitolato Tecnico. La determinazione delle penali è rapportata alla

gravità della violazione o alle ripetizioni delle stesse, ed dall'opera svolta dal Gestore

per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

L'applicazione delle penali non limita in alcun modo la potestà di risolvere il contratto attribuito al Comune secondo quanto previsto all'art. 4.

18.6. I fatti che comportano le violazioni descritte nell'Allegato 5 "Penali" al Capitolato Tecnico, sono contestati con comunicazione scritta agli interessati con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Gli interessati possono far pervenire al Comune scritti difensivi o documenti e possono presentare istanza di audizione.

Il Comune sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione insieme con le spese e ne ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'autore della violazione, fatto salvo quanto previsto all'art.


17.6; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

18.7. Il Comune applicherà inoltre le sanzioni amministrative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 22/12/2000 n. 395.

Art. 19 - Responsabilità

19.1. Il Gestore si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per il Comune, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

19.2. Il Gestore è inoltre responsabile di tutte le attività complementari necessarie allo svolgimento dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Gestore conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dell'utenza.



19.3. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e s.m.i., il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro di settore nonché dei contratti integrativi vigenti, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL. Il Gestore è tenuto a garantire un'adeguata formazione del personale. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

19.4. Il Gestore sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio di TPL e alle eventuali aziende subaffidatarie del servizio, tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, e comunque tutte le altre norme contrattuali contenute nel presente contratto di servizio. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

Art. 20 - Cessione

E' nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto.


Art. 21 - Subaffidamento

E' vietato il sub affidamento ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

Art. 22 - Formazione del personale, tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

22.1. Al fine di migliorare la qualità del servizio esercito e la qualità percepita dall'utenza sul servizio, il Gestore, che dispone di piena autonomia organizzativa, dovrà svolgere annualmente e per tutta la durata dell'affidamento attività formative destinate al proprio personale coerenti con gli indirizzi strategici di seguito indicati.

Qualora proceda a subaffidamenti, dovrà riportare tale impegno nei contratti di subaffidamento. Tali attività formative dovranno essere finalizzate, in particolare, al



miglioramento dei seguenti aspetti:

1) Gestione tecnico-amministrativa

Formazione del personale che occupa posizioni chiave sulle tecniche di gestione aziendale, di organizzazione del lavoro, della sicurezza, di gestione del personale e sulla normativa vigente.

2) Rapporti con l'utenza

Formazione del personale di terra e di bordo sulle tecniche di gestione dei rapporti con l'utenza, principalmente rivolte alle modalità comportamentali e relazionali, nonché sui contenuti della Carta della Mobilità.

3) Sistemi tecnologici

Formazione del personale di terra e di bordo all'utilizzo ed alla manutenzione delle tecnologie in uso e di quelle che saranno introdotte nel corso della durata di affidamento del servizio quali, ad es., i sistemi di bigliettazione elettronica, i sistemi di video sorveglianza, i sistemi di monitoraggio dei mezzi, ecc..

4) Manutenzione dei mezzi

Formazione di maestranze altamente qualificate destinate a porre rimedio ai guasti intervenuti ed ad effettuare tutte le manutenzioni ed i controlli ordinari e straordinari dei mezzi utilizzati per il servizio.

22.2. Il Gestore presenta al Comune entro il 31 marzo di ogni anno:

- il piano di formazione del personale per l'anno in corso;

La mancata comunicazione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

22.3. E' fatto obbligo al Gestore di conseguire la sicurezza attraverso lo scrupoloso rispetto in materia di tutela della salute, di sicurezza sul lavoro e sugli ambienti di lavoro in conformità con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico della sicurezza) e

s.m.i. nonché delle altre norme in materia. Si precisa pertanto che la formazione di cui agli indirizzi strategici indicati nell'art. 23 comma 1, dovrà essere relativa ad attività di formazione ulteriori rispetto a quelle già previste dalle varie normative vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e simili.

22.4. Secondo il disposto previsto dall'Art.26 -comma 3- del D.Lgs.9 Aprile 2008, n.81, il Responsabile del servizio è responsabile dell'esecuzione del contratto del Comune, ha precisato che il "Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze" per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto non è necessario.

Art. 23 - Valorizzazione commerciale

23.1. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende ogni e qualunque iniziativa rivolta ai beni funzionali all'esercizio del servizio atta a generare ritorni positivi per il Gestore, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.

23.2. La facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all'esercizio, quali infrastrutture, impianti e parco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio, è attribuita al Gestore, cui spettano i ricavi che ne dovessero derivare e che ne determina le specifiche modalità attuative, sentito il Comune, senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti trasportati o del Comune. Eventuali contratti di valorizzazione commerciale dovranno cessare contestualmente alla scadenza naturale del presente contratto.

23.3. Per promuovere iniziative ed attività istituzionali, il Comune si riserva di poter utilizzare gratuitamente una quota pari al 5% degli spazi pubblicitari complessivi dei mezzi utilizzati per l'esercizio del servizio.

Art. 24 - Ulteriori obblighi del Gestore

24.1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte e le spese, nessuna esclusa né

riservata, e quanto altro necessario per il perfezionamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art.8 della L. 7 dicembre 1999 n. 472, il presente atto (ex artt. 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422) è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della L. 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge.

24.2. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del presente servizio, ponendo in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica richieste per l'esercizio. Il Gestore deve documentarsi sui tempi di rilascio di dette autorizzazioni e licenze.

24.3. Sono a carico del Gestore le coperture assicurative contro i rischi, nessuna esclusa.

24.4. Il Gestore è altresì obbligato al rispetto di tutti gli impegni previsti nel presente contratto.

Art. 25 - Comitato per la gestione del contratto

25.1. Al fine di gestire proficuamente il contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, il "Comitato per la gestione del contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", al quale partecipano:

a) due rappresentanti per il Comune, di cui un rappresentante con funzioni di coordinatore;

b) due rappresentanti del Gestore.

25.2. Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) interpretazione del contratto;
- b) assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali;
- c) valutazioni di eventuali richieste e proposte di modifica ed adeguamento del servizio pervenute alle parti.

25.3. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.

Art. 26 - Definizione delle controversie

26.1. Le parti si impegnano ad affrontare tutte le eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, anche di natura tecnica, in via conciliativa attraverso il Comitato per la gestione del contratto di cui all'art. 25.1 del presente contratto.

26.2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni o controversie nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potrà notificare al coordinatore del Comitato per la Gestione del contratto l'esistenza di tali contestazioni o controversie precisandone la natura e l'oggetto. Il coordinatore convocherà il Comitato che si riunirà per esaminare e deliberare sull'argomento con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

26.3. In presenza di contestazioni o controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

26.4. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al presente articolo non consenta di ricomporre il conflitto, la risoluzione è demandata al Foro di Latina.

26.5. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 – Conferma condizioni dell'appalto

27.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in sede di gara in ordine alle condizioni dell'Appalto e, precisamente, quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta in data 27/04/2012 prot. 3608 e depositata agli atti di questa Amministrazione. Durante l'esecuzione del servizio, pertanto, il Gestore non potrà eccepire, né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto sopra.

Art. 28 - Documenti facenti parte integrante del Contratto

28.1. Fanno parte del presente contratto:

1. Il capitolato tecnico ed i suoi allegati sottoscritti per integrale accettazione dalla sig.ra Aprea Maria nella sua qualità di amministratrice unica della società Autolinee Ponza srl in data 27/04/2012 prot.3608;

I suddetti documenti depositati agli atti del Comune si intendono facenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Art. 29 – Trattamento dati personali e clausole finali

29.1. Ai sensi dell'Art.13 - comma 1 - del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e s.m.i., il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

29.2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Art. 30 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

30.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.;

30.2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art.31 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e pertinenti antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni e imposte, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 48 (quarantotto) pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per il Comune IL RESPONSABILE Giuseppe Mazzella firmato digitalmente

Per la Ditta AGGIUDICATARIA Società Autolinee Ponza Srl firmato digitalmente

Il Segretario Comunale (dott. Anna Maria Catino) firmato digitalmente

